



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Alberto Giusti	Presidente
Laura Tricomi	Consigliere
Rosario Caiazzo	Consigliere
Alessandra Dal Moro	Consigliere
Laura Scalia	Consigliere Rel.

Oggetto:

FILIAZIONE MINORI

Ud.21/01/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12598/2025 R.G. proposto da:

██████████████████████ rappresentata e difesa dall'Avvocato
██████████ giusta procura speciale in atti

-ricorrente-

contro

██████████████████████ rappresentato e difeso dall'Avvocata ██████████
giusta procura speciale in atti

-controricorrente-

contro

██████████-██████████████████████ rappresentate e difese dall'Avvocata ██████████
██████████ giusta procura speciale in atti

-controricorrenti-

contro



██████████ nella qualità di curatrice speciale della minore ██████████
██████████-██████████ rappresentata e difesa in proprio ex art. 86 cod. proc. civ.
-controricorrente-
avverso il decreto della Corte d'Appello di Brescia n. 92/2025 depositato il
19/03/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dal
Consigliere Laura Scalia.

FATTI DI CAUSA

1.- ██████████-██████████ ricorre con sei motivi per la
cassazione del decreto n. 92/2025, emesso il 19 marzo 2025, con cui la
Corte d'appello di Brescia, in parziale accoglimento del reclamo proposto
avverso il provvedimento del locale Tribunale per i minorenni, rigettava la
richiesta di decadenza della potestà genitoriale di ██████████-██████████-██████████
compagno della reclamante e imputato in un procedimento penale per
violenza sessuale ai danni della figlia ██████████ di anni cinque, e
riconosceva il diritto delle "ascendenti", ██████████ e ██████████ ad avere
incontri con la figlia minore della ricorrente.

La Corte d'appello revocava altresì la previsione, contenuta nel
provvedimento di primo grado, dell'attivazione di un percorso volto all'avvio
di frequentazioni padre-figlia e di quelli cognitivo-comportamentale diretto
alla preparazione dei relativi incontri.

Confermava nel resto il decreto impugnato compreso l'avvio di un
distinto percorso di riavvicinamento tra nonna e prozia paterne con la
nipote.

La Corte di appello si era trovata ad intervenire nella anteriorità della
pendenza del giudizio davanti al Tribunale per i minorenni, nell'anno 2020,
su iniziativa del pubblico Ministero in sede, rispetto alla domanda
successivamente proposta dalla reclamante, nel 2023, davanti a Tribunale
ordinario di Mantova che aveva disposto, con provvedimento temporaneo e



urgente adottato il 24 giugno 2024, nei termini e ai sensi dell'art. 473-*bis*.22. cod. proc. civ., l'affido "super-esclusivo" e il collocamento della minore presso la madre, nell'antiorità del procedimento minorile rispetto alla entrata in vigore della legge di riforma del rito in materia di persone, minorenni e famiglie.

La Corte territoriale replicava, negli esiti, il provvedimento *medio tempore* assunto dal Tribunale ordinario di sospensione del programma di riavvicinamento del genitore alla figlia con sospensione, altresì, del relativo diritto di visita e tanto nel "forte disagio" manifestato dalla minore, come emergeva dalle relazioni psicosociali pervenute alla Corte di merito e, più recentemente, da quanto riportato dalla stessa psicologa che la seguiva, "alla sola idea di riprendere i rapporti con il padre", nell'esigenza, pure avvertita dalla Corte territoriale, di evitare l'adozione di contrastanti decisioni, fatti salvi i successivi provvedimenti che sarebbero stati resi dal medesimo Tribunale.

La Corte di merito contemperava, per l'assunta decisione, il rilievo che il padre non vedesse più la figlia da oltre cinque anni, e cioè da quando la madre lo aveva denunciato di aver toccato nelle parti intime la minore, come da quest'ultima alla denunciante riferito, la pendenza in primo grado del giudizio penale e la preoccupazione che nei tempi necessari alla irrevocabilità della sentenza, il ripristino della relazione padre-figlia sarebbe stato ormai del tutto compromesso.

Quanto ai rapporti tra la minore e gli ascendenti del ramo paterno, i giudici di appello avevano ritenuto la necessità del loro mantenimento, richiamando i contenuti dell'art. 337-*ter*, primo comma, cod. civ. e gli esiti della disposta consulenza tecnica di ufficio, in cui si era evidenziato che l'esposizione a "situazioni familiari potenzialmente traumatiche: oltre al sospetto di abuso" che avevano determinato la piccola [REDACTED] a soli cinque anni, all'improvviso allontanamento da quelli che fino ad allora erano stati i luoghi del suo vissuto – in cui erano presenti, anche, la nonna e la



prozia materna a cui la piccola attribuiva di dare ragione al padre e di maltrattare lei e la madre –, avevano ingenerato nella minore “la convinzione di essere vissuta in un contesto totalmente negativo, abusante da parte del padre e maltrattante ai danni della madre”.

2.– Resistono con controricorso la curatrice della minore, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ed [REDACTED] [REDACTED] queste ultime rispettivamente nonna e prozia della minore.

3.– Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale. Tutti le parti hanno depositato memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.– In via preliminare va disattesa l’eccezione sollevata dal controricorrente di inammissibilità del ricorso per violazione dei caratteri redazionali non rispettosi, in un ricorso di circa cinquanta pagine, dei criteri dettati nel protocollo d’intesa tra Avvocati e Corte datato 1° marzo 2023. Come questa Corte ha avuto già occasione di affermare, le versioni nel tempo succedutesi del Protocollo d’intesa tra Corte di cassazione e ordine degli Avvocati mancando di autonomo rilievo non definiscono ragioni di nullità, inammissibilità o improcedibilità del ricorso laddove esse non trovino giustificazione nelle regole del codice di rito (Cass. 29 luglio 2021, n. 21831), dovendosi, al più, intendere quale strumento esplicativo del dato normativo (in termini, per il settore penale: Cass., Sez. VI, 9 novembre 2017, n. 57224).

2.– Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità del provvedimento per omesso ascolto, in primo e secondo grado, della minore, nata nel 2014, denunciando la violazione di legge in relazione agli artt. 473-*bis*.4 e 473-*bis*.5 c.p.c., come già previsto dall’art. 315-*bis*, terzo comma, 317-*bis*, 336 cod. civ., e carenza di motivazione, trattandosi di decisione importante nella vita e nella crescita della minore.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.



Dell'ascolto in sede giudiziale quale migliore strumento di tutela delle posizioni del minore, la Corte d'appello di Brescia ha escluso l'applicazione per essere stato l'incombente svolto recentemente da parte della nominata c.t.u. e della psicologa della competente ASST, nel rilievo che la sofferenza emotiva emergente dalla disposta relazione tecnica di ufficio e il disagio che ne sarebbe venuto alla piccola avrebbero reso "superflua l'audizione" in un contesto in cui, conformemente a quanto voluto dalla stessa minore, il percorso di avvicinamento al padre era stato sospeso.

L'interesse della minore è quindi preso in considerazione nella sua centralità ponendo in comparazione l'incombente mancato e una situazione fattuale altrimenti definita proprio a soddisfazione di quell'interesse.

Rispetto a siffatta motivazione nulla ha dedotto in questa sede la ricorrente che censura la decisione dei giudici del reclamo adottata in un momento in cui, come evidenzia la stessa Corte territoriale, la bambina non aveva ancora raggiunto i dodici anni di età.

Neppure la parte fa valere di aver richiesto siffatta audizione davanti ai giudici di appello e tanto laddove è chiara la giurisprudenza di questa Corte sulla non necessità del giudice del merito di motivare l'omissione dell'adempimento se l'audizione non è stata richiesta dalla parte allegando le ragioni dell'avvenuta maturazione del minore infradodicenne per una regola, pure affermata da questa Corte, che vuole la natura direttamente proporzionale del rapporto tra obbligo motivatorio e distanza dall'età legale (Cass., Sez. I, 21 febbraio 2025, n. 4595).

3.- Con il secondo motivo la ricorrente fa valere la violazione degli artt. 155, 315 bis, 317 bis, 330, 333, 2697 cod. civ., art. 62, 194, 115, 116 e 132 cod. proc. civ., nella mancata dimostrazione di condotte inappropriate della madre, omessa motivazione in punto di allegata situazione familiare pregiudizievole per la minore e costituente violenza domestica e omessa valutazione di fatti decisivi. La decisione, senza valutare le risultanze probatorie, avrebbe mostrato di fondarsi esclusivamente sulla consulenza



tecnica di ufficio che avrebbe trascurato la situazione di violenza domestica poi culminata nel fatto denunciato.

Il motivo è inammissibile.

Si tratta di censura che interseca il merito e per la quale la ricorrente invoca una autonoma rilevanza di distinti, rispetto alla vicenda penale, episodi di violenza domestica comunque legittimanti la decadenza paterna. Ma la descrizione offerta dalla parte non riesce a dedurre fatti storici decisivi e sortisce l'effetto di dedurre una sostanziale rivisitazione in fatto del giudizio di merito, per una alternativa lettura delle vicende di lite.

4.- Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 116, 61, 62, 194 cod. proc. civ. La svolta c.t.u. si sarebbe erroneamente fondata per richiamo, diretto e indiretto, a figure, quale quella della "sindrome della madre malevola e di alienazione parentale", prive di dimostrazione e consenso scientifico.

Il motivo è inammissibile perché non dialoga con la *ratio* posta a fondamento della decisione assunta.

La motivazione dell'impugnato decreto esclude che nella relazione di c.t.u., e nella ivi riportata paura espressa dalla minore di "dispiacere" alla madre in caso di ripresa dei rapporti con il padre, sia riscontrabile la cd. sindrome dell'alienazione parentale, ma accerta, piuttosto, il forte legame in essere tra madre e figlia e, per l'effetto, la correttezza dell'operato del c.t.u. nella parte in cui il nominato tecnico si trova a richiamare l'esistenza di un forte conflitto di lealtà della figlia rispetto alla madre.

Peraltro, la patologia di Gardner, studioso a cui si deve la teorizzazione dell'indicata sindrome (PAS), non è rilevante come tale per la giurisprudenza di legittimità e tanto laddove questa Corte, nei suoi precedenti, non si è trovata a pronunciare sulla validità scientifica della prima e le sue connesse declinazioni, tra le quali quella della cd. madre malevola (MMS), ma a chiamare, piuttosto, il giudice del merito ad accertare le condotte in fatto del genitore e la loro capacità di incidere sui rapporti con i figli minori,



secondo i principi riportati in una non più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. I, 17 maggio 2021, n. 13217; Cass., Sez. I, 8 aprile 2016, n. 6919).

5.- Con il quarto motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 330, 333, 337-ter cod. civ., nella mancata verifica delle capacità genitoriali del padre in chiave prognostica e nell'omessa valutazione del motivo di reclamo relativo alla (ir)recuperabilità del rapporto padre figlia, come si evince dal complesso delle indagini familiari e degli atti.

La disposta c.t.u. ha evidenziato l'impossibilità di pronunciare sulla capacità genitoriale del padre che non frequentava la figlia da quattro anni e mezzo e suggerisce una ripresa graduale della relazione a mezzo di incontri protetti per un passaggio pure considerato dalla Corte di merito che si determina, per una diversa valutazione, incentrata sul fatto di violenza sessuale imputato, a sospendere ogni frequentazione tra padre e figlia.

Rispetto a tale premessa non può ritenersi quindi né che manchi un accertamento sul rapporto né che quello svolto sull'episodio di violenza sessuale ascritto al genitore valga, per i sortiti effetti di una sostanziale sospensione del giudizio sulla decadenza, a denunciare una omessa pronuncia sul fatto, altrimenti rilevante, circa la incapacità genitoriale paterna nella conduzione del proprio ruolo con pregiudizio per la minore, il tutto ad integrazione di altro possibile e determinante presupposto sulla incapacità genitoriale legittimante la decadenza (sulla disamina delle relative cause: Cass. 9 maggio 2023, n. 12237).

Il motivo conduce inammissibilmente ad un nuovo parallelo accertamento, che si vorrebbe più efficace nel perseguito risultato di una decadenza dalla responsabilità genitoriale, per episodi che si deducono di disinteresse e immaturità del padre, e tanto in un quadro in cui la Corte territoriale ha apprezzato la gravità della condotta ascritta al genitore per



cui pende giudizio penale, in tal modo definendo il proprio giudizio con assorbimento di ogni altro profilo in netto rapporto di incompatibilità.

La sospensione dei rapporti segna un raggiunto punto di equilibrio tra gli interessi in gioco, tutti oggetto di valutazione, primo tra i quali quello della minore a non vivere situazioni di forte disagio nella ripresa, all'attualità, dei rapporti con il padre di cui pure il decreto impugnato valorizza l'atteggiamento non ostacolante, il pagamento del mantenimento, per un complessivo suo "starsene da parte" che, allo stato, determina la Corte di merito a cristallizzare le posizioni delle parti.

Il motivo che non coglie l'articolata *ratio* della decisione e come tale è inammissibile.

6.- Con il quinto motivo di ricorso si fa valere violazione e falsa applicazione degli artt. 317-*bis*, 333, 337-*ter* cod. civ. per erronea applicazione delle norme di legge che presiedono alla verifica di un diritto del minore a conservare un rapporto con gli ascendenti, nella mancata considerazione del migliore interesse della minore e in carenza motivazionale assoluta sul punto.

Il motivo è fondato.

La Corte di appello si determina a stabilire la ripresa dei rapporti con gli ascendenti nella ritenuta assenza di pregiudizio per la minore, questo il passaggio "[a]d ogni buon conto non si vede che effetti pregiudizievoli potrebbe avere per la minore la ripresa, graduale e rispettosa dei suoi tempi, dei rapporti con la nonna e la prozia paterna".

La Corte in tal modo manca di fare corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità.

Il limite ai rapporti "significativi" con gli ascendenti (art. 317-*bis*, primo comma, cod. civ.) non è quello, infatti, negativo, del pregiudizio che viene al minore dalla coltivazione di quelle relazioni, ma quello, positivo, dell'interesse del minore ad una crescita piena ed equilibrata, nel carattere



funzionale assolto dai rapporti affettivi in cui il diritto degli ascendenti non è assoluto, ma necessariamente declinato secondo l'interesse del minore.

Come si è già detto, il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni è funzionale all'interesse di questi ultimi e presuppone una relazione positiva, gratificante e soddisfacente per ciascuno di essi, pertanto il giudice non può disporre il mantenimento di tali rapporti dopo aver riscontrato semplicemente l'assenza di alcun pregiudizio per i minori, dovendo invece accertare il preciso vantaggio a loro derivante dalla partecipazione degli ascendenti al progetto educativo e formativo che li riguarda, senza imporre alcuna frequentazione contro la volontà espressa dei nipoti che abbiano compiuto i dodici anni o che comunque risultino capaci di discernimento, individuando piuttosto strumenti di modulazione delle relazioni, in grado di favorire la necessaria spontaneità dei rapporti (Cass., Sez. I, 31 gennaio 2023, n. 2881).

In accoglimento del motivo, la Corte d'appello di Brescia, nell'esercizio discrezionale dei poteri suoi propri, è chiamata ad una rinnovata motivazione in applicazione del richiamato principio.

7.- Con il sesto motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. Nella intervenuta soccombenza reciproca nel secondo grado di giudizio sarebbe mancata la compensazione tra le parti delle spese di lite.

Il motivo è assorbito limitatamente all'accoglimento del precedente e della conseguente nuova regolamentazione delle spese di lite nei rapporti tra ricorrente e controricorrenti [REDACTED]

8.- Conclusivamente vanno, nel loro complesso, rigettati i motivi proposti dalla ricorrente nei confronti del controricorrente, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] accolti il quinto ed il sesto, per quanto di ragione, nei rapporti tra la ricorrente e le controricorrenti [REDACTED] ed [REDACTED] [REDACTED] e la curatrice speciale della minore.

Le spese sono liquidate come da dispositivo.



Essendo il procedimento esente, non si applica l'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

Si dispone che, ai sensi del d.lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.M.

Rigetta i primi quattro motivi di ricorso, accoglie il quinto e per quanto di ragione il sesto, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa davanti alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità nei rapporti tra ricorrente e controricorrenti [REDACTED] ed [REDACTED] e curatrice speciale della minore;

Condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente, [REDACTED], le spese del giudizio, che liquida in euro 3.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Essendo il procedimento esente, non si applica l'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

Dispone che, ai sensi del d.lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/01/2026.

Il Presidente
Alberto Giusti

